



COMUNE DI CORSICO

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 22.02.2018 DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciotto addi ventidue del mese di febbraio alle ore 19.40 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di CIRULLI Vincenzo, in PRIMA CONVOCAZIONE, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo al domicilio di ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

Sindaco					
	ERRANTE Filippo	Si			
1	CIRULLI Vincenzo	Si	14	DI LEO Annalisa	Si
2	AMOROSO Giuseppina	Si	15	VIGNOLA Anna	Si
3	CECCHINI Bruno	Si	16	FERRUCCI Maria	Si
4	GILARDI Mauro	Si	17	LANDONI nadia	Si
5	RIGGIO Maria	Si	18	SALERNO Luigi	Si
6	UGGERI Federico	Si	19	SILVESTRINI Chiara	No
7	RISPO Patrizia	Si	20	MASIERO Roberto	Si
8	ALBANESI Catherine	No	21	NEGRO Giancarlo	No
9	CAFFI Paolo	Si	22	MAGNONI Maurizio	No
10	CETRANGOLO Fioravante	No	23	MARCHETTI Franca	Si
11	MINARDO Maurizia	Si	24	IREGNA Stefano	Si
12	VALASTRO Michele	Si			
13	GRIECO Francesco	Si			

Presenti 20 Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune il Dott. MUSSO Giorgio

Scrutatori:

CECCHINI Bruno (magg) - FERRUCCI Maria (min) - IREGNA Stefano (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Assessore ANDREIS Roberto	Si	Assessore LUCENTINI Lucia	Si
Vice Sindaco SCURATI Silvia	Si	Assessore PENNATI Amos	No
Assessore BASILE Sebastiana	Si	Assessore RAIMONDO Carmine Fabio	Si
Assessore DI GIOVANNI Sergio	Si		

Oggetto: I.U.C. Anno 2018 – Conferma aliquote e detrazione per abitazione principale imposta municipale propria (IMU).

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, il quale ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2015 si era proceduto a determinare le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 21.04.2016 si era proceduto a confermare le aliquote e detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016;
- con deliberazione consiliare n. 4 del 22.03.2017 si era proceduto a determinare le aliquote e detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017;

CONSIDERATO che occorre procedere a determinare le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che estende anche al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 e 2017;

VISTO il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale nell'applicazione specifica dell'Imposta municipale propria (IMU) adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 13.05.2014 n.19;

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione nella seduta del 13/02/2018;

ACQUISITI i pareri allegati;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa dal Sindaco e dai n. 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 15 del 28.04.2015;
2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2018 come segue:
 - aliquota pari allo 0,5 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - aliquota pari allo 0,52 per cento nel caso di alloggi non sociali regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;
 - aliquota 0,87% per le unità immobiliari destinate a sale cinematografiche e teatrali, possedute o locare in condizioni di regolarità fiscale anche con riferimento ai tributi locali;
 - aliquota pari allo 1,06 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
3. di stabilire che la detrazione è di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi non sociali regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;
4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,

del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

9. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

11. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime espressa dal Sindaco e dai n. 19 Consiglieri presenti;

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



**CITTA'
DI CORSICO**
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

**OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018 – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE
PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore interessato.

Visto con parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTITUZIONALE
f.to Dott.ssa Filomena Romagnuolo

Corsico, lì 17/01/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Dirigente del Settore Finanziario

si esprime parere favorevole

non si esprime parere per il presente provvedimento in quanto non necessario ai fini contabili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Costanzo

Corsico, lì 17/01/2018

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to CIRULLI Vincenzo

Il Segretario Generale
f.to Dott. MUSSO Giorgio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il Segretario Generale
f.to Dott. MUSSO Giorgio

Corsico, **- 8 MAR. 2018**

Copia autentica dell'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. MUSSO Giorgio

Corsico, **- 8 MAR. 2018**

